



Il Presidente della Provincia di Lecce

**IL TAR DEL LAZIO
SI PRONUNCIA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI LECCE
NEL RICORSO
AVVERSO L'AGENZIA NAZIONALE DEI SEGRETARI**

L'Amministrazione Provinciale di Lecce, guidata da Antonio Gabellone, ottiene una importante vittoria giudiziaria, nel contenzioso promosso avverso l'Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il TAR Lazio Sezione I Ter, con recente sentenza del 14 aprile, ha riconosciuto fondato il ricorso promosso dall'avvocato Francesco Baldassarre per conto della Provincia di Lecce, annullando la decisione con cui l'Agenzia aveva rifiutato la richiesta di pubblicare la sede di Segreteria della Provincia di Lecce, rimasta vacante, quale classe "1 B".

Il Tribunale Amministrativo di Roma, accogliendo le argomentazioni svolte dall'avvocato Baldassarre, ha ritenuto che la Provincia di Lecce nell'esercizio della propria potestà di auto-organizzazione abbia la facoltà di scegliersi il Segretario Generale in una platea più ampia di soggetti aspiranti, procedendo a declassificare dalla classe "A" alla classe "1 B" la sede di Segreteria.

Infatti, la Provincia di Lecce, avendo una città capoluogo con popolazione inferiore ai 250mila abitanti, rientrava nella classe "1 B", secondo le vecchie tabelle di classificazione degli enti locali tutt'ora in vigore, ma era stata riclassificata come sede di classe "1 A" sulla scorta di un precedente decreto ministeriale.

Tuttavia, l'Amministrazione Provinciale di Antonio Gabellone, subito dopo il suo insediamento e con Delibera di Giunta dell'agosto 2009, aveva provveduto a declassificare la sede della propria Segreteria Generale come "1 B", riportandola alla classe demografica di appartenenza al fine di effettuare la scelta del Segretario Generale sempre tra i funzionari iscritti nella fascia più

elevata (fascia “A”), ma prescindendo dal requisito dell’anzianità di 2 anni negli Enti locali con popolazione compresa tra 60mila e 250mila abitanti, introdotto dal Contratto Collettivo Nazionale dei Segretari.

In questa maniera l’Amministrazione Provinciale si riprometteva di ampliare doverosamente la sfera dei candidati a ricoprire le funzioni di Segretario Generale dell’ente, e quindi effettuare una scelta ponderata in favore del soggetto ritenuto più meritevole.

In particolare, la scelta della Provincia di Lecce di declassificare la sede mirava a consentire anche ai segretari più giovani, già inseriti nella fascia “A” più elevata e risultati idonei al Corso di Specializzazione, di accedere alle sedi più prestigiose, come i comuni capoluogo con meno di 250mila abitanti e le corrispondenti amministrazioni provinciali.

Il TAR di Roma ha condiviso le ragioni giuridiche addotte dall’avvocato Baldassarre per conto della Provincia di Lecce, affermando l’importante principio giuridico secondo cui una norma dettata da un Contratto Collettivo non può limitare e condizionare il potere di ciascun Ente locale di auto-organizzarsi secondo le proprie peculiari esigenze funzionali, perché quest’ultima è materia sottratta alla contrattazione collettiva e estranea alla disciplina del rapporto di lavoro.

La decisione del TAR capitolino, che “*soddisfa*” il Presidente della Provincia **Antonio Gabellone**, “*sempre convinto della validità e della giustizia normativa del percorso adottato dall’Ente*”, viene salutata con estremo favore anche dall’avvocato **Baldassarre**, per cui “*va ben oltre il caso singolo della Provincia di Lecce, e produce riflessi sull’intero territorio nazionale, perché i giudici hanno ritenuto sostanzialmente inefficace e non vincolante una disposizione dell’ordinamento professionale dei Segretari, aprendo così le porte delle sedi di segreteria più prestigiose anche ai giovani professionisti che hanno già dimostrato di possedere un’ottima preparazione e qualificazione*”.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Antonio Gabellone